

Publicata all'Albo Pretorio	II01-02-2017 Reg. Pubbl.n. 90	DELIBERAZIONE
Prot. n. 434	Del 01-02-2017	N. 5



COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore 18:50, nella sala delle adunanze.

Previa l'ossequenza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

QUIRICO PIER GIORGIO	P	MELORO MARIA ANTONIETTA	P
STASI MARIO DOMENICO	P	DI GIOVANNI GIANLUCA	P
FARDONE MICHELA	P	DEL BIANCO NICOLINA	A
APPULO VINCENZO	P	CARANO ANTONIO	A
MARIANI SALVATORE ROSARIO	P	DI PASQUALE DIEGO MARIA	P
MAINARDI VALTERUCCIO	A		

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. COLACURCIO EMILIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **QUIRICO PIER GIORGIO** - Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUNTO V DELL'ORDINE DEL GIORNO;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- l'art.1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che differisce al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
- l'art.5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 che proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 42, della legge n. L. n. 232 dell'11 dicembre 2016, il quale estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 05/09/2014, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 14 assunta nella seduta del 30/04/2016 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016;

RILEVATO che in base all'art. 35 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo stimato per il 2017 (€)
Servizi demografici	Spese di personale e costi di gestione	29.500,00
Servizi cimiteriali	Spese di gestione, manutenzione e consumi	1.300,00
Servizi di illuminazione pubblica, manutenzione stradale e verde pubblico	Spese di personale, di gestione, manutenzione e consumi	96.990,00
Protezione civile	Spese di gestione, manutenzione e consumi	2.350,00
	Totale	130.140,00

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria, seppure non in misura integrale, delle spese correnti dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, risulta necessario ed indispensabile confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni TASI già applicate nel 2016 e nel dettaglio come segue, tenuto conto dalla modifica apportata dalla lettera b) comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9	2,00 per mille
Per tutti i fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e relative pertinenze	1,00 per mille
Aree edificabili e fabbricati strumentali	0 per mille

Detrazione : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari ad esse assimilate, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

TENUTO CONTO che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 58.000,00, di cui € 35.416,24 trasferiti dallo Stato a titolo compensativo della quota relativa all'abitazione principale, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 46,17% così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 58.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 130.140,00
Differenza (B-A)	- € 72.140,00
Percentuale di finanziamento dei costi (A / B)	44,57%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli n.7; contrari n.1; astenuti n.=;

DELIBERA

- 1) Di confermare, per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati, per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) già in vigore nell'anno 2015 ed approvate con deliberazione di Consiglio n.6/2015 fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9	2,00 per mille
Per tutti i fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e relative pertinenze	1,00 per mille
Aree edificabili e fabbricati strumentali	0 per mille

- 2) Di confermare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per l'anno 2017:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

- 3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

Servizio	Voci di costo	Importo stimato per il 2017 (€)
Servizi demografici	Spese di personale e costi di gestione	29.500,00
Servizi cimiteriali	Spese di gestione, manutenzione e consumi	1.300,00
Servizi di illuminazione pubblica, manutenzione stradale e verde pubblico	Spese di personale, di gestione, manutenzione e consumi	96.990,00
Protezione civile	Spese di gestione, manutenzione e consumi	2.350,00
	Totale	130.140,00

- 4) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 44,57%;
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

attesa l'urgenza

Con la seguente votazione, espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli n.8; contrari n.=; astenuti n.=;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.=

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017.

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' tecnica** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d'Isernia 24-01-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to **TEDESCHI ALDO**

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' contabile** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d'Isernia 24-01-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **TEDESCHI ALDO**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to QUIRICO PIER GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio nel sito istituzionale web di questo Comune dal giorno 01-02-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 01-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Copia Conforme all'Originale

Dalla Residenza Municipale, addì 01-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. COLACURCIO EMILIA
